

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2049 del 17/04/2026
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. VIOLETTA ROSSA S.R.L. - SUBENTRO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (DIMINUZIONE DEL VOLUME E CAMBIO D'USO) ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUBALVEO TORRENTE NURE IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), PER USO IRRIGAZIONE VERDE E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA - PROC. PC97A0004 SINADOC 30870/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2157 del 16/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II.–  
VIOLETTA ROSSA S.R.L. - SUBENTRO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE  
(DIMINUZIONE DEL VOLUME E CAMBIO D'USO) ALLA DOMANDA DI  
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE  
DAL SUBALVEO TORRENTE NURE IN COMUNE DI VIGOLZONE (PC), PER  
USO IRRIGAZIONE VERDE E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI  
CON CONDOTTA - PROC. PC97A0004 – SINADOC 30870/2025**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque

dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;

- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche*;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la d.G.R. 1195/2016;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

**RICHIAMATI:**

- l'atto di concessione, n. 652 di repertorio del 1996 rilasciato dal Ministero dei Lavori Pubblici -Magistrato per il Po - Ufficio operativo di Piacenza in favore della Società Genova Prima S.p.A. (p.iva: 07825150159) e con scadenza il 3/12/2015 e relativo al mantenimento di un pozzo e sue strutture di servizio su area demaniale facente parte facente parte dell'alveo del torrente Nure;
- la domanda della summenzionata ditta Società Genova Prima S.p.A. per la derivazione di acque pubbliche da predetto pozzo presentata il 27/06/2006 alla Regione Emilia Romagna Servizio Tecnico Bacini Trebbia a Taro per una portata pari a 160 l/minuto per irrigazione di arboreto ai tempi di nuovo impianto con attribuzione del codice pratica PC97A0004;

**DATO ATTO** che il rappresentante con poteri di firma per la ditta Violetta Rossa S.r.l (C.F. e P.I.V.A. 10331000967), ha presentato, in data 19/09/2025 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 166433), successivamente integrata con documentazione pervenuta il 04/12/2025 ( assunta al protocollo ARPAE con il n. 215888) istanza di subentro nella titolarità e di variante non sostanziale (diminuzione del volume e cambio d'uso), di concessione per la derivazione da acque pubbliche superficiali ai sensi dell'art. 5 e seguenti R.R. n. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, relativa alla pratica PC97A0004, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto avente profondità di 6,6 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Vigolzone (PC), Località Caiano, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 30, fronte mappale n. 10 - coordinate UTM-RER: X: 549576,52 - Y: 967964,33;
- destinazione della risorsa per ;
- portata massima di esercizio pari a 3,7 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.360 m<sup>3</sup>/anno;
- la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Nure per un tratto di lunghezza di 10 m circa;

## **CONSIDERATO**

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;
- che la destinazione d'uso dell'area demaniale è qualificabile, per la definizione del canone, come uso attraversamento per 10 m con condotta idrica sotterranea;

**CONSIDERATO INOLTRE** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

**CONSIDERATO INOLTRE** che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Torrente Nure cod. corpo idrico IT080111000000005\_6ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è buono;

**DATO ATTO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del prato stabile, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

**DATO ATTO** che in data 26/09/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n° 12 del 14/01/2026 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (assunto al n. 231042 del protocollo ARPAE in data 23/12/2025);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 231203 del 29/12/2025);

**CONSIDERATO** che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione

della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a 0,53 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e nella misura pari a 0,81 m<sup>3</sup>/s in quello invernale;

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 10/04/2026 un deposito cauzionale pari a **377,56** euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC97A0004;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. **di assentire** alla ditta Violetta Rossa S.r.l (C.F. e P.I.V.A. 10331000967), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del Torrente Nure, con occupazione di terreni demaniali, codice pratica PC97A0004, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto avente profondità di 6,6 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Vigolzone (PC), Località Caiano, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 30, fronte mappale n. 10 - coordinate UTM-RER: X: 549576,52 - Y: 967964,33;
- corpo idrico interessato: Torrente Nure - cod. IT08011100000005\_6ER;
- destinazione della risorsa per uso domestico (sanitari e irrigazione giardino);

- portata massima di esercizio pari a 3,7 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.360 m<sup>3</sup>/anno;
  - la condotta idrica di adduzione dell'acqua attraversa il demanio fluviale regionale del Torrente Nure per un tratto di lunghezza di 10 m circa;
2. **di stabilire** un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 0,53 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e pari a 0,81 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
  3. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2035**;
  4. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/04/2026;
  5. **di dare atto** che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a **377,56** euro, di cui 195,46 euro per la risorsa idrica e 182,10 euro per l'area demaniale;
  6. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **377,56** euro, è stata versata;
  7. **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
  8. **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata
  9. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  10. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  11. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

12. **di dare atto** che la Responsabile del procedimento è Pietro Boggio Tomasaz, Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali rilasciata a Violetta Rossa S.r.l. - C.F. e P.I.V.A.: 10331000967 (codice pratica PC97A0004).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto esistente, ubicato in terreno demaniale, di 6,6 m di profondità e diametro di 60 mm, in cui è posizionata elettropompa sommersa della potenza di 4,78 kW; dall'avamposto di controllo, di forma cubica di 150 cm per lato, si diparte il sistema di mandata dell'acqua e dei cavi elettrici, per un diametro complessivo di 60 mm.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Vigolzone (PC), Località Ciano, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 35, fronte mappale n. 30; coordinate UTM\_RER: X: 549576,52 - Y: 967964,33.
3. L'occupazione permanente di aree demaniali avviene con condotta in attraversamento del demanio fluviale del Torrente Nure per circa 10 m in un tratto identificato al N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC), foglio n. 35, fronte mappale n. 30.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso domestico, per sanitari e irrigazione giardino di 2.00.00 Ha di superficie.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3,7 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 10.360 m<sup>3</sup>/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Nure, cod. IT080111000000005\_6ER.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone determinato per l'annualità 2026 ammonta a **377,56 €** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (195,46 €) e l'altra costituita dal canone minimo dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (182,10 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € **377,56**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2035**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31

gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Area Demanio Idrico Sede di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,53 m<sup>3</sup>/s nel periodo estivo e 0,81 m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale a valle del punto di

prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione,

#### **ART. 8 - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO**

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza”- assunto al prot. ARPAE n. 231203 del 29/12/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

## SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.  
ARPAE-SAC Piacenza  
[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

e p.c.  
COMUNE DI VIGOLZONE  
[comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it](mailto:comune.vigolzone@sintranet.legalmail.it)

**Oggetto: Rinnovo concessione con subentro con variante non sostanziale (diminuzione del volume e cambio d'uso) alla domanda di concessione, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del T. Nure, in Comune di Vigolzone (PC), per uso domestico (sanitari e irrigazione giardino) - Richiedente Violetta Rossa srl. Codice Procedimento PC97A0004 - Sinadoc: 30870/2025. *Parere idraulico.***

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 93553 del 19/12/2025, relativa al rinnovo con subentro con variante non sostanziale (diminuzione del volume e cambio d'uso) alla domanda di concessione, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del T. Nure, in Comune di Vigolzone (PC), per uso domestico (sanitari e irrigazione giardino); nello specifico si tratta di prelievo di risorsa idrica da esercitarsi in Comune di Vigolzone, Località Caiano, stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3,7 l/s e per un volume complessivo pari a 10.360 m<sup>3</sup> /anno, per uso nei sanitari e per irrigazione di un giardino di 2 Ha di estensione;

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area, che comprende, come riportato nella Relazione Tecnica:

- un pozzo in oggetto è formato da un rivestimento esterno anche detto avampozzo in ferro ed ha una profondità di 6,50 m. All'interno di esso vi è allocata l'elettropompa sommersa e relativa tubazione di protezione, che emerge dal terreno all'interno di una camera in cemento armato cubica di 150 cm per lato, munita di botola in ferro, a protezione dell'accesso orizzontale; Tale pozzo risulta ubicato ad alcune decine di metri dal ciglio della scarpata di sponda;
- Dalla cabina si dipartono, in direzione del mappale 30, su cui è presente la struttura ospitante la sede di pompaggio e la cabina elettrica, sia il cavo sia la tubazione di mandata, che si collegano all'acquedotto del fondo e che corrono in demanio per circa 10m.

-Effettuato il sopralluogo in data 22/12/2025

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenza

tel 0523 308 711  
fax 0523 308 716

Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20					Fasc.	2025	58	35



- Considerato che:

- non vi sono modifiche sostanziali,
- le opere insistono su un terrazzo alluvionale non interessato dalle piene ordinarie
- al momento non interferiscono con il buon regime idraulico del T. Nure

si rilascia il

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di rinnovo di rinnovo con subentro con variante non sostanziale (diminuzione del volume e cambio d'uso) alla domanda di concessione, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal subalveo del T. Nure, in Comune di Vigolzone (PC), per uso domestico (sanitari e irrigazione giardino), ribadendo quanto previsto dalle norme e condizioni stabilite prima dall'allora Magistrato per il Po – Ufficio operativo di Piacenza ed in seguito dall'allora Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche di Piacenza, aggiornate e integrate con le seguenti prescrizioni:

- 1) in ogni caso eventuali interventi di trasformazione e/o adeguamento della struttura dovrà essere assoggettato a nuove richieste di autorizzazione/nulla osta idraulico o concessione qualora ricorressero le relative condizioni;
- 2) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 3) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 4) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
- 5) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto, indicando opportunamente con apposita segnaletica/cartellonistica l'ubicazione del pozzo, della cabina e del tratto di condotta interrata in ambito demaniale, per evitare danneggiamenti in caso di interventi necessari di regimazione idraulica da eseguirsi ad opera dello scrivente Ufficio.
- 6) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e comperterà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.
- 7) Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
  - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
  - la conservazione dei beni concessi;
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)

in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla.


- 8) È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua;
- 9) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.
- 10) in ottemperanza al disposto di art. 12 c. 1 del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche in ambito demaniale, il soggetto Richiedente, ha unica titolarità ad operare sull'infrastruttura e relative pertinenze in qualità di Ente gestore, dovrà provvedere “[...] a (proprie) spese esclusive” ad ogni intervento di esecuzione e di manutenzione ordinaria e straordinaria connesso alla conservazione del pozzo e delle relative tubazioni e manufatti presenti (pozzo/cabina);
- 11) ogni intervento in ambito demaniale operato dal Richiedente ed ogni contestuale accesso in alveo che si renda eventualmente necessario dovranno essere previamente concordati - nei tempi e nei modi - ed autorizzati dalla Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini  
firmato digitalmente

GR



Area oggetto di istruttoria (Stralcio da documentazione Arpae)

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**